

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO AI CENTRI SOCIO RIABILITATIVI RESIDENZIALI E DIURNI PER PERSONE CON DISABILITA' E CRITERI DI CONTRIBUZIONE PER CONCORRERE AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO.

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

Il Regolamento definisce le modalità di accesso ai Centri Socio Riabilitativi Residenziali e Diurni per persone con disabilità, con specifico riferimento ai posti accreditati di cui alla DGR 514/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Il numero dei posti accreditati dei Centri Socio Riabilitativi Residenziali e Diurni per persone con disabilità viene definito dal Comitato di Distretto nel documento di programmazione relativo ai servizi per la non autosufficienza.

In particolare, il presente Regolamento ha per oggetto l'individuazione dei criteri di accesso e priorità ai fini dell'ammissione ai Centri Socio Riabilitativi Residenziali e Diurni per persone con disabilità, nonché il percorso per attivare la valutazione socio-sanitaria ai fini dell'ammissione.

Col presente Regolamento si intende inoltre disciplinare i criteri di contribuzione al costo dei servizi.

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

1. garantire alla persona con disabilità livelli adeguati di tutela, tenendo conto delle caratteristiche personali, del contesto familiare e di vita, delle aspettative individuali, attraverso attività ed interventi atti a conservare e potenziare, quanto più a lungo possibile, le autonomie e abilità presenti.
2. definire procedure, modalità e criteri per l'accesso che rispondano a principi di equità nei confronti dei cittadini con disabilità e delle loro famiglie, e che tengano conto prioritariamente della condizione della persona con disabilità e dei suoi bisogni educativi, riabilitativi, assistenziali, sanitari e relazionali.

ART. 2 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Centro Socio Riabilitativo Residenziale

Il Centro Socio Riabilitativo Residenziale è una struttura socio-sanitaria a carattere residenziale destinata a persone con disabilità di età di norma non inferiore a 18 anni e non superiore ai 65 anni.

Il Centro Socio Riabilitativo Residenziale fornisce ospitalità ed assistenza a persone che, per le caratteristiche della disabilità di cui sono portatori, necessitano di assistenza continua e risultano privi del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante col progetto individualizzato.

Il Centro Socio Riabilitativo Residenziale è destinato ad ospitare prevalentemente persone con alto grado di non autosufficienza, con assenza o fragilità della rete familiare, in condizioni in cui non sia percorribile nessun altro differente intervento. L'obiettivo è di garantire a chi non può essere adeguatamente assistito al domicilio, un progetto di vita e di cure, in un ambiente protetto, con il sostegno per recuperare e/o mantenere le autonomie residue.

Nelle strutture residenziali sono garantite con continuità:

- l'assistenza alla persona;
- l'attività educativa, ricreativa, di socializzazione e integrazione con la famiglia ed il territorio;

- l'assistenza sanitaria mediante le prestazioni mediche, infermieristiche e fisioterapiche sulla base del piano degli interventi individualizzati
- l'assistenza alberghiera completa.

Sono previste 4 tipologie di accoglienza residenziali:

- accoglienza permanente che individua il centro come luogo di vita stabile per periodi lunghi;
- accoglienza temporanea di sollievo: è possibile attivare questa tipologia di accoglienza per rispondere all'esigenza di assicurare alla famiglia un periodo di sollievo dal lavoro di cura. Di norma gli ingressi di sollievo sono programmati con un congruo anticipo, in quanto la funzione di tali periodi di ospitalità è quella di consentire alla famiglia e/o al caregiver di organizzarsi momenti liberi dagli impegni di cura;
- accoglienza temporanea a sostegno di progetti di accompagnamento alla vita autonoma mediante l'inserimento in contesti residenziali rispondenti ai bisogni specifici della persona con disabilità finalizzati a favorire l'autonomia dal nucleo familiare di origine nella prospettiva del "dopo di noi";
- accoglienza temporanea di emergenza: è possibile attivare questa tipologia di accoglienza nei momenti in cui, per motivazioni legate a cause improvvise, non è più possibile garantire la necessaria assistenza alla persona disabile a domicilio. Tali cause possono essere legate a modificazioni significative dello stato di salute della persona con disabilità stessa o della sua rete familiare; il periodo di ricovero si rende pertanto necessario per garantire il soddisfacimento dei bisogni propri della persona con disabilità e per definire eventualmente una progettualità futura che può prevedere il rientro a domicilio o il ricovero in regime permanente.

Centro Socio Riabilitativo Diurno

I Centri Socio Riabilitativi Diurni si collocano all'interno della rete dei servizi socio-sanitari finalizzati a sostenere la permanenza a domicilio della persona con disabilità attraverso il supporto al lavoro di cura della famiglia. I Centri svolgono attività assistenziali ed educative diurne ed operano per mantenere e/o migliorare l'acquisizione di capacità e abilità personali negli aspetti relazionali e cognitivi della persona con disabilità attraverso anche attività volte all'integrazione sociale. Di norma il servizio garantisce l'apertura per almeno cinque giorni la settimana e per un arco orario non inferiore alle otto ore giornaliere.

Sono previste 3 tipologie di accoglienza diurna:

- accoglienza permanente, che individua il centro come luogo di vita diurna per periodi lunghi;
- accoglienza temporanea di sollievo: è possibile attivare questa tipologia di accoglienza per rispondere all'esigenza di assicurare alla famiglia un periodo di sollievo dal lavoro di cura; di norma gli ingressi di sollievo si verificano nel periodo estivo per ragazzi in giovane età ancora all'interno del percorso scolastico;
- accoglienza temporanea di emergenza: è possibile attivare questa tipologia di accoglienza nei momenti in cui, per motivazioni legate a cause improvvise, non è più possibile garantire la permanenza a domicilio senza un supporto socio-assistenziale ed educativo diurno, in presenza di necessità di sostegno intensivo (disabilità grave ex art. 3, comma 3 Legge 104/1992) anche sul piano comportamentale.

Trasporto

Il Trasporto casa/centro/casa si configura come servizio che, benché accessorio, è funzionale alla frequenza del centro diurno. L'attivazione del trasporto avviene sulla base della progettazione personalizzata.

ART. 3 – DESTINATARI E REQUISITI D'ACCESSO

Sono destinatari del presente Regolamento, e dei servizi descritti, i cittadini con disabilità di norma maggiorenni residenti nel Comune di Modena, in condizioni di necessità di sostegno intensivo (disabilità grave ex art. 3, comma 3 Legge 104/1992) per i quali il bisogno rilevato ed il relativo progetto di vita, ideato congiuntamente con la persona, la famiglia, i servizi socio-sanitari e altri soggetti coinvolti a diverso titolo, preveda l'attivazione di un servizio residenziale e/o diurno.

Si specifica che il requisito della residenza anagrafica si considera soddisfatto qualora la persona con disabilità abbia perfezionato la pratica di residenza nel Comune di Modena.

Tale residenza deve essere riferita ad un'abitazione privata, in cui la persona abbia vissuto nel periodo precedente alla richiesta di inserimento.

La condizione di disabilità viene definita sulla base della normativa vigente.

ART. 4 – PROGETTAZIONE INDIVIDUALE, PERSONALIZZATA E PARTECIPATA

La filosofia sottesa alla progettazione personalizzata è quella di considerare la persona nella sua interezza tenendo conto della evoluzione dei suoi bisogni mutevoli nel tempo; i servizi attivati intendono pertanto offrire delle opportunità che possano rispondere ai singoli bisogni socio-assistenziali, socio-educativi e riabilitativi, per il miglioramento della qualità della vita.

La relazione fra i servizi e la persona con disabilità è volta a valorizzare e sostenere, oltre che le risorse personali della persona con disabilità stessa, anche quelle del contesto familiare, con particolare riferimento al caregiver.

ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'accesso ai servizi residenziali e diurni per persone con disabilità prevede un percorso di valutazione integrato dei bisogni socio educativi, assistenziali e sanitari della persona con disabilità nonché un'attenta analisi delle risorse e dei vincoli della rete familiare e dei servizi eventualmente attivati.

La valutazione viene realizzata dagli operatori del Servizio Sociale Territoriale congiuntamente a personale sanitario tra cui il medico di medicina generale che detiene la responsabilità terapeutica sul singolo paziente e/o operatori sanitari specialistici, quando presenti.

Per l'attivazione della valutazione bisogna rivolgersi al Servizio Sociale Territoriale, presso il polo di residenza, rappresentando la propria situazione problematica.

Quando la progettazione personalizzata per la sua realizzazione richiede l'attivazione di un servizio residenziale e/o diurno, viene presentata la domanda di accesso dalla persona con disabilità (quando possibile) o suo rappresentante legale e dalla famiglia. La domanda dovrà essere corredata di tutta la documentazione necessaria attributiva di punteggio e sottoscritta dall'assistente sociale, dal personale sanitario coinvolto, dalla persona con disabilità (quando possibile) o suo rappresentante legale e dalla famiglia.

Al momento della presentazione della domanda si ritiene fondamentale privilegiare, per quanto possibile, la volontà della persona con disabilità, sollecitando la sua capacità di autodeterminazione.

La persona con disabilità e/o suoi familiari, nella compilazione della domanda, sottoscrivono l'impegno al rispetto dei Regolamenti vigenti e a concorrere al pagamento della retta, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento e dai successivi atti deliberativi dell'Amministrazione comunale.

La persona con disabilità e/o la sua famiglia è tenuta inoltre a prendere atto che i servizi residenziali e diurni di cui al presente Regolamento sono rivolti, di norma, a persone di età compresa tra i 18 e 65 anni. Potranno essere proposti, sulla base dell'evoluzione dei bisogni, spostamenti o soluzioni alternative in servizi residenziali e diurni maggiormente adeguati rispetto alle mutate esigenze e condizioni dell'ospite. Tale percorso prevede una valutazione effettuata da un'equipe socio-sanitaria

integrata con una progettualità condivisa per obiettivi e modalità con tutti gli attori coinvolti. Tali spostamenti, con riguardo ai tempi e le modalità, verranno concordati con la persona con disabilità e con tutti i soggetti interessati.

La domanda, unitamente ad ogni documentazione utile, sarà inoltrata a cura del Servizio Sociale territoriale alla Commissione di cui all'Art. 7.

ART. 6 – CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA

Le domande saranno ordinate secondo i seguenti criteri di priorità.

1. **Bisogno socio-educativo, riabilitativo, assistenziale e sanitario della persona con disabilità:** tale indicatore definisce le necessità di riabilitazione e tutela socio-sanitaria della persona con disabilità e rileva gli elementi legati alla non autosufficienza psico-fisica, alle problematiche relazionali-comportamentali e alla condizione sanitaria.

La scheda di valutazione sarà articolata in appositi indicatori che misureranno le seguenti variabili:

- condizioni sanitarie;
- autonomia nelle attività della vita quotidiana;
- autonomia nei comportamenti della vita sociale e di relazione.

Per la compilazione della scheda di valutazione di cui sopra si farà riferimento anche a relazioni specialistiche mediche e test standardizzati.

Il punteggio massimo attribuibile a tale indicatore è di 70/100.

2. **Risorse della rete familiare e servizi attivati:** tale indicatore definisce la capacità di supporto socio-educativo-assistenziale della rete familiare e dei servizi pubblici e privati eventualmente attivati.

La scheda di valutazione sarà articolata in appositi indicatori che misureranno le seguenti variabili:

- analisi delle risorse e dei vincoli presenti nella rete familiare;
- capacità di risposta della rete formale e informale ai bisogni socio-educativi-assistenziali e tutelari;
- risorse attivate dalla rete dei servizi pubblici e privati di cui la persona con disabilità beneficia.

Il punteggio massimo attribuibile a tale indicatore è di 30/100.

Si specifica che per i servizi diurni il punteggio massimo sarà attribuito in modo proporzionale alla capacità della famiglia di prendersi cura del proprio congiunto, essendo il servizio di centro diurno integrativo e non sostitutivo al lavoro di cura della famiglia. Per quanto riguarda il centro residenziale tale punteggio sarà attribuito sulla base dei bisogni effettivi della persona con disabilità e del nucleo familiare.

Il modello di scheda attributiva di punteggio per i criteri relativi ai bisogni socio-educativi, riabilitativi, assistenziali e sanitari della persona con disabilità e alle risorse della rete familiare sarà approvata dal Comitato di Distretto.

A parità di punteggio le domande saranno ordinate sulla base dell'indicatore ISEE di cui oggi non si tiene conto come indicatore per attribuire il punteggio di priorità all'accesso.

ART. 7 – COMMISSIONE

L'accesso sarà disposto da una apposita Commissione, nominata con atto del dirigente competente e composta da dirigenti e funzionari dell'Amministrazione comunale e da dirigenti e funzionari dell'Azienda USL, Distretto 3 di Modena, per un totale di 5 componenti, compreso il Presidente.

La commissione si riunisce, di norma, con cadenza trimestrale e svolge le seguenti funzioni:

- supporto, supervisione e formalizzazione dell'assegnazione dei punteggi e definizione delle graduatorie di accesso ai servizi;
- approvazione della programmazione degli inserimenti temporanei.

Rimane in capo alla Commissione anche la valutazione delle variazioni di frequenza dei servizi diurni e la formalizzazione degli inserimenti in struttura residenziale e diurna temporanei urgenti.

Del lavoro della Commissione sarà tenuto apposito verbale.

Le situazioni per le quali non sarà stato possibile garantire l'accesso rimarranno in graduatoria ordinate secondo i punteggi a loro assegnati.

La graduatoria di accesso ai servizi di cui al presente Regolamento sarà approvata con atto del Dirigente competente in qualità di Presidente della Commissione.

ART. 8 – INSERIMENTO NEI SERVIZI

L'inserimento a seguito delle determinazioni della Commissione di cui all'art. 7 viene gestito dall'ufficio ammissioni in accordo con l'assistente sociale di riferimento e col soggetto gestore.

L'individuazione della struttura avviene sulla base dei posti disponibili, tenuto conto delle caratteristiche ed esigenze specifiche della persona con disabilità.

L'inserimento date le particolarità delle situazioni può avvenire anche in modo graduale al fine di consentire il miglior adattamento possibile della persona e della sua famiglia al nuovo contesto di vita, sia esso residenziale o diurno.

Non è di norma possibile per la persona con disabilità e/o per la sua famiglia scegliere il centro residenziale o diurno in cui essere inserito, essendo la scelta determinata dalla valutazione professionale integrata socio-sanitaria e dalla disponibilità di posti.

Nella valutazione professionale dei bisogni si potrà tener conto anche dei desideri e delle richieste della famiglia nei limiti esposti nel capoverso precedente.

ART. 9 – INSERIMENTI URGENTI NEI SERVIZI

Talvolta possono determinarsi situazioni che richiedono un inserimento in via di urgenza.

Rientrano in questa fattispecie le situazioni di persone con disabilità assistiti a domicilio da familiari che si possono trovare in condizioni di fragilità per ragioni prevalentemente legate a condizioni sanitarie, nell'impossibilità permanente o temporanea, di garantire al proprio congiunto le necessarie cure e assistenza, nonostante l'ausilio di tutti i servizi domiciliari pubblici e/o privati eventualmente attivati e/o attivabili.

Possono rientrare in questa fattispecie anche situazioni di persone con disabilità che, a causa di un peggioramento improvviso delle loro condizioni sanitarie e comportamentali risultano non adeguatamente e/o completamente assistibili a domicilio. Tali situazioni si possono verificare anche a seguito di un percorso di dimissione protetta dai presidi ospedalieri.

In tali situazioni, rendendosi necessario attivare una soluzione immediata la persona viene collocata nei centri residenziali e diurni nelle more dell'ammissione attraverso graduatoria.

Le ammissioni urgenti sono di carattere temporaneo.

ART. 10 – PROGETTI SPECIALI

Gli inserimenti avvengono, di norma, all'interno dei posti accreditati presso strutture e/o centri per persone con disabilità oggetto della programmazione annuale e per i quali il Comune di Modena e l'Azienda USL ha attivo col soggetto gestore un contratto di servizio.

È possibile, tuttavia, autorizzare l'inserimento di persone con disabilità su posti residenziali o diurni, non oggetto di contratti di servizio per l'accoglienza residenziale o diurna di persone con disabilità e/o collocati fuori dal territorio comunale, solo in via assolutamente straordinaria, sulla base di valutazioni professionali integrate socio-sanitarie.

È possibile inoltre prevedere l'inserimento di persone con disabilità adulte anche presso altre tipologie di strutture residenziali e diurne non espressamente accreditate per l'accoglienza di persone con disabilità secondo quanto previsto nel progetto personalizzato integrato.

L'Amministrazione si impegna, limitatamente alla disponibilità di Bilancio proprie e dell'Azienda USL, a realizzare i progetti speciali per rispondere in modo sempre più puntuale al principio di centralità della persona con disabilità e di adeguatezza dell'intervento attivato rispetto agli obiettivi contenuti nel progetto integrato.

Si specifica che tali tipologie di inserimenti si configurano di norma come progetti temporanei e vengono a titolo esemplificativo e non esaustivo attivati nei seguenti casi:

1. situazioni a carattere d'urgenza in cui c'è la necessità di garantire la tutela alla persona con disabilità in assenza di posti disponibili;
2. situazioni per le quali si ritiene utile un avvicinamento alla rete familiare per agevolare il mantenimento della relazione affettiva.

Date le caratteristiche di temporaneità ed eccezionalità dei progetti, i rinnovi almeno annuali ed eventuali proroghe dovranno essere autorizzate dalla Commissione.

Non potranno essere autorizzati nuovi progetti speciali o il proseguimento degli stessi, qualora sul territorio del Comune di Modena vi siano strutture in grado di garantire risposte analoghe e adeguate in base alla valutazione dei professionisti.

ART. 11 – SOSPENSIONI E USCITA DAL SERVIZIO

L'assenza programmata (sospensione) deve essere concordata con il servizio inviante e con il gestore, per un periodo, di norma non superiore ai 15 giorni consecutivi, con il mantenimento della disponibilità del posto.

Le assenze si differenziano dalle sospensioni in quanto non sono programmabili e possono essere motivate solamente da condizioni di salute dell'ospite tali da richiedere:

- nei casi di inserimenti presso i Centri Socio Riabilitativi Residenziali, il ricovero ospedaliero o in strutture sanitarie;
- nei casi di inserimenti presso i Centri Socio Riabilitativi Diurni, il ricovero ospedaliero e/o in strutture sanitarie o la permanenza al domicilio per motivi di cura e/o convalescenza.

Durante i periodi di sospensione e/o assenza l'ospite è tenuto a pagare la quota di compartecipazione.

L'uscita dai servizi residenziali e diurni può avvenire per circostanze riconducibili all'ospite e/o alla sua famiglia in qualsiasi momento; a titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere causa di uscita dal servizio: il desiderio di sperimentare progettazioni differenti, la volontà di cambiare centro in seguito al cambio di residenza in altri Comuni dei famigliari, motivazioni personali, decesso, etc.

L'uscita dai servizi residenziali o diurni può essere disposta anche dall'Amministrazione comunale qualora il servizio non venga utilizzato pienamente e ci siano periodi di assenza ingiustificati; nello specifico rispetto ai servizi diurni si definisce che un numero di assenze superiore al 30% delle giornate programmate per 6 mesi comporta la rivalutazione della frequenza con possibilità di diminuzione dei giorni di frequenza fino ad arrivare alla dimissione dal servizio qualora l'assenza non sia giustificata

da malattia.

L'uscita dai servizi residenziali o diurni può avvenire anche qualora vengano individuati altri servizi residenziali e diurni maggiormente adeguati rispetto alle mutate esigenze e condizioni dell'ospite che si modificano nel tempo a seguito di una valutazione dell'equipe multidimensionale (UVM).

In questa ultima fattispecie sarà cura dell'Amministrazione comunale individuare e proporre alla persona con disabilità e alla famiglia la risorsa residenziale o semiresidenziale ritenuta più idonea, procedendo a formalizzare la dimissione solo nel momento in cui sia possibile l'accesso alla nuova risorsa.

ART. 12 – COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

Il costo del servizio viene calcolato sulla base delle deliberazioni regionali inerenti le tariffe previste dal sistema di accreditamento.

La quota di compartecipazione dell'ospite viene definita sulla base della tariffa media calcolata secondo i livelli di gravità, per la parte non imputabile sui fondi sanitari, così come previsto all'art. 8 della DGR n. 273/2016.

Gli ospiti dei Servizi Residenziali e i fruitori dei Servizi Diurni hanno l'obbligo di assumersi le spese relative alla quota di compartecipazione al pagamento della tariffa a proprio carico.

Sul valore della tariffa a carico dell'ospite, è possibile, in presenza di determinate condizioni economiche valutate in base all'indicatore ISEE, richiedere un'agevolazione.

Si farà riferimento all'ISEE socio-sanitario residenze per le agevolazioni sulle tariffe dei CSRR, (centri socio riabilitativi residenziali) all'ISEE socio-sanitario per le agevolazioni sulle tariffe dei CSRD (centri socio riabilitativi diurni). L'agevolazione sulla tariffa avrà validità annuale.

La Giunta comunale definisce, le soglie di valore ISEE di riferimento per il calcolo delle agevolazioni, nonché gli eventuali aumenti della tariffa secondo quanto previsto dalla normativa regionale sopra citata; adotta inoltre ogni altro adempimento necessario al funzionamento del sistema di applicazione delle tariffe.

Per il solo Centro Diurno, la tariffa del servizio di trasporto a carico dell'utente viene calcolata separatamente.

ART. 13 – SUGGERIMENTI E RECLAMI

Eventuali reclami e suggerimenti rispetto alle procedure di cui al presente Regolamento vanno presentati in forma scritta, sufficientemente circostanziata e debitamente sottoscritta, al Dirigente Responsabile.

Il Comune si impegna a rispondere per iscritto entro il termine di 30 giorni dal ricevimento.

ART. 14 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In base a quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione, i dati personali e le informazioni acquisite sono oggetto di trattamento secondo le modalità e le cautele previste dalle norme suddette.

Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti della persona.

Agli interessati o alle persone presso le quali sono raccolti i dati saranno date le informazioni di cui all'art. 13 (informativa sull'utilizzo e trattamento) del Regolamento UE 2016/679.

Il titolare del trattamento è il Comune di Modena che agisce per la finalità istituzionale di rilevante interesse pubblico di garantire interventi socio-assistenziali ed educativi a favore di persona con disabilità.

Il conferimento dei dati da parte degli interessati è da ritenersi obbligatorio per la fruizione del servizio.

ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

Il presente Regolamento entrerà in vigore dal momento dell'esecutività del provvedimento consigliare di approvazione e abroga e sostituisce il precedente Regolamento approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 18/2021.